

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2013

L'anno 2013 il giorno 12 del mese di Febbraio presso la Presidenza della Regione – Palazzo d'Orleans, sono presenti per la stipula dell'Accordo Quadro della Regione Siciliana per gli ammortizzatori sociali in deroga a valere dell'anno 2013:

Il Presidente della Regione Siciliana, On. le Rosario Crocetta;
Assessore Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Arch. Ester Bonafede;
per il Dipartimento Lavoro, il Dirigente Generale, Anna Rosa Corsello;

per la CGIL Regionale
per la CISL Regionale
per la UIL Regionale
per la UGL Regionale
per la Confindustria Sicilia
per la Confcommercio Sicilia
per la Confesercenti Comitato Regionale
per la Confapi
per la CNA
per la Casartigiani
per la Confartigianato
per la CLAI
per la Lega Cooperative
per la Unicoop
per la Confcooperative
per la AGCI
per la UNCI
per la Coldiretti
per la CIA
per la Confagricoltura
per la Confsal

Sono presenti

per l'INPS Direzione Regionale, Il Dirigente Area Prestazioni sostegno al reddito Dott. Fabrizio Innaimi;
per Italia Lavoro S.p.A. Giuseppe Timpanaro, Davide Messina.

PREMESSO

Che in data 22/11/2012 è stata sottoscritta la nuova intesa Stato-Regioni 2013/2016 sugli ammortizzatori sociali in deroga;

-che la legge n°92/2012 “ riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” all’art.2 comma 64 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013/2016 sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di crisi del Paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

-che il Governo mantiene la delega alle regioni in ordine alla competenza autorizzativa alla concessione dei trattamenti in deroga con l’eccezione delle domande relative alle imprese plurilocalizzate che dovranno essere presentate al Ministero del Lavoro;

-che il Governo si impegna a garantire il trasferimento delle risorse alle regioni nell’ambito delle risorse disponibili e secondo criteri di riparto già stabili e condivisi in sede di conferenza Stato-Regioni nonché ad individuare linee comuni di accesso agli aa.ss. in deroga;

-che il Governo e le Regioni concordano sulla necessità di rafforzare le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative, con l’obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro;

- che in conformità a quanto disposto dall’art. 4 comma 33 della legge 92/2012, le regioni si impegnano ad individuare ed attuare a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga, politiche attive del lavoro adeguate alle competenze professionali dei lavoratori e alle domande di lavoro scaturente dal territorio di riferimento nonché ad adottare le misure volte a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

-che il Governo e le Regioni si impegnano a promuovere a livello nazionale e territoriale una più efficace ed efficiente sinergia tra i diversi organismi e fondi, pubblici e privati, comunitari nazionali e regionali attivabili ai fini della costruzione di una più ampia rete di tutele finalizzata alla riqualificazione e al reinserimento dei percettori nel mercato del lavoro;

che, in particolare, si rende necessario valorizzare il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché quello dei loro organismi bilaterali e fondi interprofessionali;

Visto il D.L. 185/2008 così come convertito, con modifiche e integrazioni dalla Legge 2/2009;

Vista la L.33/2009;

Vista la L.92/2012


Vista l’Intesa Stato – Regioni per l’anno 2013 sugli ammortizzatori sociali in deroga esu politiche attive del lavoro firmata in sede di Conferenza delle Regioni in data 22 novembre 2012;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Il presente accordo definisce i criteri di accesso ed utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013;

I provvedimenti di concessioni di ammortizzatori sociali in deroga saranno adottate dagli uffici del lavoro della Regione Siciliana sulla base delle risorse disponibili.

Al fine di effettuare il monitoraggio sull’andamento della spesa, tenuto conto dell’attuale assegnazione



delle risorse (108+21), il presente accordo avrà efficacia per mesi 6.

Per tale obiettivo potranno essere utilizzati circa 70 ml. di euro.

La rimanente parte delle risorse assegnate saranno oggetto di ricontrattazione allo scadere dei 6 mesi, fermo rimanendo che le parti sociali verranno convocate allo scadere dei primi 4 mesi per un primo monitoraggio.

Le risorse finanziarie, nei limiti di assegnazione disponibili, destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo Quadro, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i contratti di somministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Gli ammortizzatori in deroga, non potranno essere autorizzati se non dopo l'utilizzo da parte delle imprese e dei lavoratori di tutti gli strumenti previsti dalla vigente legislazione nazionale, e in ogni caso, di qualunque altro Istituto di tutela di sostegno al reddito ordinario, compresi eventuali interventi previsti dalla bilateralità e/o fondi interprofessionali.

Le istanze relative agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013 dovranno essere presentate, in conformità alle procedure già definite ed attuate per l'anno 2012.

Le clausole derivanti da successive disposizioni normative o regolamentari o contenute nelle modifiche degli Accordi Stato/Regioni, sono di diritto inserite nel presente accordo, anche in sostituzione di clausole che dovessero eventualmente risultare difformi rispetto alla disciplina sopravvenuta.

I trattamenti di GIG e mobilità in deroga regolati dal presente Accordo sono in ogni caso condizionati alla disponibilità finanziaria della Regione Siciliana sulla base dei trasferimenti del Governo per l'anno corrente e delle eventuali economie residuali degli anni precedenti.


1.CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

La concessione della CIGD è destinata a:

- a) datori di lavoro operanti nel territorio della Regione Siciliana, esclusi dal campo di applicazione degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa ordinaria per le ipotesi e/o riduzione dell'attività lavorativa;
- b) imprese operanti nel territorio della Regione Siciliana, che abbiano esaurito i periodi di godimento degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa ordinaria per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa;

1.1 Lavoratori beneficiari dei trattamenti previsti e regolati dal presente Accordo:

- operai
- impiegati
- quadri
- apprendisti
- lavoratori somministrati
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato



1.2 Datori di lavoro esclusi dai trattamenti previsti e regolati dal presente Accordo:

- gli Enti pubblici comunque denominati;
- le società a capitale pubblico;
- le società la cui crisi è riconducibile alla riduzione di finanziamenti pubblici derivanti unicamente da norme di legge;
- aziende del settore sanitario e socio sanitario che operano in regime di convenzione;
- aziende del trasporto pubblico locale in regime di concessione e/o convenzione;

1.3 Lavoratori esclusi dai trattamenti previsti e regolati dal presente Accordo:

- dirigenti;
- lavoratori domestici;
- co.co.co/co.co.pro;
- i soci di cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato;

Il requisito soggettivo del lavoratore per la fruizione della CIGD è di 90 giorni di anzianità aziendale.

Per il lavoratori somministrati, ai fini del calcolo dell'anzianità aziendale, si computano i periodi, anche non continuativi, presso la società fornitrice.

Per gli apprendisti passati in qualifica, si computa anche il periodo di apprendistato.

Le imprese che nell'anno 2013 fruiscono degli AASS in deroga, non possono assumere nuovi lavoratori durante il medesimo anno nella stessa unità produttiva.

In via del tutto eccezionale, nuove assunzioni sono consentite in sostituzione di lavoratori sospesi con diritto alla conservazione del posto (salvo quelli collocati in cassa integrazione), ovvero, per rispondere ad esigenze organizzativo professionali non garantite dal personale dipendente.

La verifica di tali presupposti sarà effettuata dagli organismi competenti previa segnalazione della Regione.

Per l'avvio dei provvedimenti di concessione, i richiedenti dovranno presentare apposita istanza al servizio centro per l'impegno territorialmente competente, secondo le procedure già seguite per l'anno 2012, entro venti giorni dall'inizio delle sospensioni, per la stipula di una intesa fra le parti sociali.

I richiedenti la CIGD in deroga dovranno provvedere all'invio telematico dei modelli IG15 e SR41 (o equivalenti) all'INPS, comunicando al Servizio entro per l'Impiego stipulante l'effettivo utilizzo delle ore di CIGD. Questa ultima comunicazione andrà effettuata mensilmente entro il termine di presentazione dell'Uniemens relativo al periodo di paga con sospensione e ricorso alla CIGD. La mancata presentazione delle comunicazione di fruizione di CIGD comporterà l'automatica sospensione degli effetti dell'accordo istituzionale sottoscritto presso il Servizio C.p.I. competente e la sospensione del trattamento di sostegno al reddito riconosciuto. Il riconoscimento della CIGD a conguaglio potrà avvenire solo per le aziende che abbiano provveduto a ad anticipare il trattamento in deroga in attesa del provvedimento di autorizzazione ed è soggetta alle comunicazioni di cui al punto precedente pena la immediata decadenza delle autorizzazioni. I conguagli dovranno essere obbligatoriamente effettuati dal primo periodo di paga successivo al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'INPS. Il conguaglio della CIGD potrà essere autorizzato solo fino alla data di emissione del provvedimento di autorizzazione e non potrà superare il 31/12/2013. In tale ipotesi l'azienda è obbligata ad inviare all'INPS i modelli SR49 sottoscritti dai lavoratori per le ore poste a conguaglio. Dalla data di emissione del provvedimento saranno autorizzati solo pagamenti diretti.

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo si impegnano ad inviare ai Servizi Centri per l'Impiego territorialmente competenti l'elenco delle organizzazioni territoriali e di categoria da convocare per la sottoscrizione del verbale di intesa. In sede di convocazione delle aziende, gli uffici competenti inviteranno ed ammetteranno all'incontro solo le OO.SS. a cui i lavoratori interessati risultano iscritti o, in mancanza, lo OO.SS. firmatari del CCNN di riferimento.

Per l'anno in corso, la proroga della prima concessione fruita al 31/12/2012, potrà essere concessa unicamente alle aziende con sospensione oraria a zero ore a condizione che il riconoscimento della CIGD sia subordinato alla presentazione di un piano di gestione degli esuberanti che preveda la riduzione del bacino di almeno il 30% dei lavoratori.

Le concessioni di CIGD possono avere una durata massima di 12 mesi entro e non oltre il 31/12/2013 e in ogni caso non possono essere superiori al periodo di effettiva attività lavorativa presso l'Azienda.

Per le aziende che hanno fruito della cassa in deroga a riduzione oraria e/o a rotazione per un massimo di mesi 12 al 31/12/2012, potrà essere concessa unicamente la proroga per l'anno in corso.

Le aziende con le medesime caratteristiche, che abbiano presentato istanza alla data di sottoscrizione del presente accordo e abbiano fruito di almeno 24 mesi al 31/12/2013 di cassa in deroga, potrà essere concessa unicamente la proroga per mesi 6.

Sono destinate risorse in misura proporzionale, pari ad almeno il 5% di quelle disponibili per ciascuno degli Istituti, in favore di dipendenti di imprese sottoposte a tutela per effetto di comprovate azioni estorsive, ovvero, sottoposte a provvedimenti di sequestro giudiziario o confisca di cui alla legge n. 575/1975 e successive modificazioni e integrazioni, sia per fatti di criminalità organizzata che mafiosa.

Nei casi di cessazione di attività di aziende plurisetoriale ove un ramo di azienda sia coperto da CIGS ai sensi della L.223/91, anche i lavoratori degli altri rami di azienda fuori campo di applicazione della L.223/91 potranno essere ammessi alla CIGD al fine di evitare discriminazione tra i lavoratori della medesima azienda.


2.MOBILITA' IN DEROGA

La mobilità in deroga può essere concessa, al sussistere delle condizioni soggettive, ai lavoratori licenziati, non beneficiari dell'indennità di mobilità prevista dalla legge 223/1991.

Destinatari del trattamento:

- a) lavoratori subordinati ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato, di apprendistato e i lavoratori con contratto di somministrazione esclusi dal campo di applicazione dell'ASPI e mini APSI ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa o dimissioni volontarie, fino ad un massimo di 12 mesi entro il 31/12/2013;
- b) lavoratori che hanno esaurito i periodi di godimento dell'Istituto ordinario della disoccupazione e/o ASPI e mini ASPI, fino ad un massimo di 12 mesi entro il 31/12/2013;
- c) lavoratori per i quali il riconoscimento della mobilità in deroga consente il raggiungimento del requisito pensionistico nell'arco dei successivi 12 mesi.

Per l'anno in corso potrà essere concessa unicamente la proroga alla prima concessione fruita al



31/12/2012 e alle condizioni come di seguito specificate.

I lavoratori per poter fruire della mobilità in deroga devono aver maturato un'anzianità aziendale di 12 mesi di cui almeno 6 di effettivo lavoro e in ogni caso il periodo di concessione delle prestazioni non può superare quello di effettiva attività lavorativa svolta presso la stessa azienda;

Per l'avvio dei provvedimenti di concessione, i richiedenti dovranno presentare apposita istanza al servizio centro per l'impiego territorialmente competente, entro 60 giorni dalla data del licenziamento o dell'esaurimento dei periodi di tutela dell'ammortizzatore sociale precedentemente fruito;

La stipula dell' intesa istituzionale, che sarà conclusa presso il servizio centro per l'impiego territorialmente competente, è condizione essenziale per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga.

Il Presidente della Regione Siciliana, On. le Rosario Crocetta; 


Assessore Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Arch. Ester Bonafede; 

per il Dipartimento Lavoro, il Dirigente Generale, Anna Rosa Corsello; 

per la CGIL Regionale 

per la CISL Regionale 


per la UIL Regionale 

per la UGL Regionale 

per la Confindustria Sicilia 

per la Confcommercio Sicilia 


per la Confesercenti Comitato Regionale 

per la Confap 

per la CNA 

per la Casartigiani 


per la Confartigianato 

per la CLAI 

per la Lega Cooperative 

per la Unicoop 


per la Confcooperative 



per la AGCI




per la UNCI



per la Col diretti

per la CIA



per la Confagricoltura



per la Confsal



per l'INPS

Per Italia Lavoro

